



*Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Valle d'Aosta*

***INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO  
2023***

*Relazione del Presidente  
Silvia La Guardia*

*Sala Congressi Biblioteca Regionale*

*Aosta, 8 Febbraio 2023*



# INDICE

1. Saluti e ringraziamenti
2. Attività del Tribunale e andamento del contenzioso
3. Significative pronunzie rese nell'anno trascorso
4. Considerazioni conclusive



## 1) Introduzione, indirizzi di saluto e ringraziamenti.

Stimate Autorità, Rappresentanti delle Avvocature pubbliche e del libero Foro, Rappresentanti degli Organi di informazione, Signore e Signori, benvenuti all'odierna cerimonia che, con le forme dell'udienza pubblica, inaugura l'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta.

Saluto e ringrazio, calorosamente e non solo formalmente, anche a nome degli altri magistrati e del personale amministrativo del Tribunale, quanti hanno voluto manifestare con la loro vicinanza l'attenzione dedicata a questo Ufficio.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è un momento in cui gli organi della Giustizia amministrativa presentano all'opinione pubblica il loro operato e, grazie al confronto con le istituzioni e gli altri protagonisti del processo, riflettono sul risultato della propria attività. La relazione fornisce una sintesi dell'attività svolta dal Tribunale, con qualche cenno alle novità più significative dell'anno appena trascorso ed alle prospettive per quello corrente.

Il 2022 è stato, per la Giustizia amministrativa in generale e con qualche eco anche presso il T.A.R. della Valle, di cui si dirà in seguito, denso di novità, che hanno in particolare riguardato le tematiche relative all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vanno in proposito accennati almeno tre aspetti.

Sul piano processuale, è stato introdotto - prima con l'art. 3 del decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, poi con l'art. 12-bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, inserito dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108 contestualmente all'abrogazione del decreto legge n. 85/2022 - un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa riguardante interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal P.N.R.R..

Tale rito è caratterizzato, in particolare, oltre che dall'impronta acceleratoria, dalla previsione che, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, qualora l'udienza di merito non si svolga entro il breve termine stabilito dalla disposizione citata, la misura cautelare perda efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione; è richiesto che nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza il giudice motivi espressamente sulla compatibilità della misura cautelare e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal P.N.R.R.; è stabilito che le

pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati con risorse di detto Piano e che sono parti necessarie del giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal P.N.R.R..

Sul piano dell'attività giurisdizionale e della relativa organizzazione, nel 2022 l'attenzione della Giustizia amministrativa si è ancora focalizzata sul perseguimento dell'obiettivo del raggiungimento dello standard imposto dal progetto di riduzione dell'arretrato ricompreso nel P.N.R.R., che prevede un abbattimento del 70% entro il 2026 dell'arretrato comparato ai valori del 2019; e ciò mediante l'intensificazione dei programmi di udienze straordinarie dedicate al contenzioso più risalente, il potenziamento della dotazione organica del personale di magistratura e l'avvio di sezioni di nuova istituzione nei Tribunali con maggior carico di arretrato, il potenziamento della dotazione di personale amministrativo, anche per dare nuovo impulso e linfa all'Ufficio del processo.

Non mi soffermo su tali attività e fattori sinergici, da cui si attende un deciso miglioramento della performance specie negli uffici giudiziari che presentano un'elevata incidenza di ricorsi risalenti, perché non vedono coinvolto il T.A.R. per la Valle d'Aosta, la cui giacenza attuale è costituita da un unico ricorso depositato nel 2019, al momento non decidibile perché il giudizio è sospeso in attesa della definizione in grado di appello di causa pregiudiziale, e per il resto da ricorsi depositati nel 2022 e in questo inizio del 2023.

Considerando la situazione locale, quindi, l'obiettivo è già raggiunto, se alla scarna previsione del P.N.R.R. va data, come lasciano intendere le linee guida, l'interpretazione secondo cui essa richiede l'abbattimento nell'indicata misura percentuale del solo arretrato pendente al 31.12.2019, senza considerare il numero dei ricorsi depositati negli anni successivi a tale data e in quelli futuri. Va, tuttavia, dato atto anche di un'altra interpretazione, secondo la quale al 31.12.2026 dovrebbe esservi una giacenza dei vari anni, compreso lo stesso 2026, pari al 30% del numero delle cause pendenti a 31.12.2019. Adattato a una realtà come la nostra, in cui la giacenza al 31 dicembre di ogni anno corrisponde grossomodo al numero dei ricorsi depositati nella seconda metà dell'anno. per cui non sono ancora decorsi i termini dilatori stabiliti dal codice del processo amministrativo, un obiettivo così concepito sarebbe però raggiungibile solo nel caso di una drastica riduzione dell'afflusso di ricorsi nella seconda metà del 2026, che non vi è ragione di attendersi.

Sul piano del diritto sostanziale, non può non menzionarsi, per la sua rilevanza quale prospettiva per quest'anno in un settore che rappresenta circa il quindici per cento del contenzioso di questo Tribunale, la riforma degli appalti, che è stata individuata come un obiettivo del P.N.R.R. in quanto snodo essenziale nel rapporto Stato-mercato e per la spendita dei fondi di tale Piano. La legge 21 giugno 2022 n. 78 ha delegato il Governo all'adozione di un nuovo codice dei contratti pubblici e il disegno del nuovo testo è stato affidato ad una Commissione insediata presso il Consiglio di Stato, composta, oltre che da magistrati amministrativi, ordinari e contabili, e da professori universitari anche da ingegneri e tecnici, economisti e funzionari della Banca d'Italia, per far sì che la riforma potesse rispondere alle concrete esigenze delle Amministrazioni e degli operatori economici. E dopo una gestazione davvero rapida, tale testo ha visto la luce nell'ultimo scorcio dell'anno trascorso, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e l'approvazione definitiva è prevista entro il prossimo 31 marzo.

Al di là delle tante singole novità previste, merita menzionare due aspetti dell'impostazione del nuovo codice *in itinere*. Da un lato, esso non rinvia a regolamenti ed altri atti attuativi ma recepisce le norme regolamentari e di secondo livello negli allegati al testo; vuole, quindi, essere un codice "autoesecutivo", consentendo da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina, grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione che opera sugli allegati, legislativi in prima applicazione, ma regolamentari a regime, e come tali modificabili, all'occorrenza, con semplice regolamento. Un lavoro complesso, sol che si consideri la struttura articolata e plurale delle fonti, a partire dal livello sovranazionale. Dall'altro lato, lo schema del codice contiene in apertura l'enunciazione di una serie di principi che dovrebbero aiutare le amministrazioni che dovranno attuarli a rendere più efficiente e meno irto di ostacoli il percorso dei contratti pubblici; e sin da tali disposizioni di principio ha inteso dare il segnale di un cambiamento profondo, enunciando il risultato quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, fermo restando il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, e ponendo al centro dell'azione pubblica la fiducia nell'azione legittima delle Pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Non è certo questa la sede per illustrare o commentare questa e le molte altre novità introdotte o per considerazioni sulle complesse variabili che, oltre a quella normativa, entrano in gioco per determinare la misura del successo di una riforma; sono temi che formeranno presto oggetto di dibattito tra gli esperti della materia, ma che esulano dai contenuti di una relazione il cui scopo precipuo è quello di fornire un sunto dell'attività svolta dal Tribunale.

É doveroso che, prima di esporre i risultati di un anno, io ricordi chi ha concorso a realizzarli; a partire dai colleghi più assidui Ada Russo e Carlo Buonauro, e poi Gianmario Palligiano, Martina Arrivi, Valentina Caccamo, Angelo Cerroni, Katiuscia Papi, Liliana Felletti, Alessandro Basilico e Manuela Sinigoi, che si sono avvicendati nella composizione del collegio giudicante. Come si vede, è un drappello piuttosto numeroso, dovuto al fatto che, anche nel 2022, il Tribunale non ha avuto, oltre al presidente, magistrati propri, ma si è avvalso di magistrati di altri tribunali. Così come per ora avviene anche nel 2023, e ringrazio i colleghi Antonio De Vita e Martina Arrivi qui presenti.

Tale situazione dell'organico presenta vantaggi e svantaggi. Tra i primi vi è l'accresciuta circolazione delle idee, che arricchisce il confronto sui temi giuridici. E non si può neppure dimenticare che, pur con questa caratteristica di rotazione, il T.A.R. aostano ha sempre avuto un organico di fatto pari a quello di diritto, che ha consentito una pronta risposta alla domanda di giustizia che nasce dal territorio e di non accumulare arretrato, laddove altri Tribunali, nello stesso periodo, si sono trovati a operare con un organico ridotto e ancor più di noi sono in attesa della conclusione dei nuovi concorsi per il reclutamento di magistrati, uno in dirittura di arrivo, ma i cui vincitori verranno in gran parte assorbiti dalle sezioni di nuova istituzione nei TT.AA.RR. con maggior carico di arretrato, e quello ulteriore in preparazione. Se certamente il valore dei colleghi che abbiamo avuto, e che sentitamente ringrazio per l'appassionato impegno nel mantenere alto il livello qualitativo delle decisioni, ha consentito di avvertire meno l'inconveniente di rapide turnazioni, l'auspicio è, però, quello che si trovino soluzioni che consentano apprezzabili elementi di continuità nel tempo, garantendola perlomeno tra fase cautelare e di merito.

Permettetemi, poi, di ringraziare tutto il personale del Tribunale che, con l'accorto coordinamento del Segretario Generale, dottoressa Nadia Palma, ha svolto un costante ed apprezzato lavoro con impegno e professionalità.



## 2) Il contenzioso del 2022 e l'attività del Tribunale

Rivolgendo, ora, l'attenzione al tema principale di questa relazione, vengo ad esporre sinteticamente i dati relativi all'andamento del contenzioso e alla produzione del Tribunale.

Nel corso del 2022, l'afflusso di nuovi ricorsi è aumentato di circa il 14% rispetto all'anno precedente, con punte in particolare nella materia dei concorsi pubblici. Abbiamo avuto 64 nuovi ricorsi, a fronte dei 56 nel 2021.

La domanda di giustizia è stata, come per gli anni precedenti, assai diversificata. Quanto ai settori maggiormente interessati, troviamo, ancora, tra i primi tre gli appalti e l'edilizia, con la precisazione che, mentre il segmento di contenzioso costituito dagli appalti si presenta stabile rispetto all'anno precedente (9 ricorsi), quello dell'edilizia e urbanistica, che negli anni precedenti aveva rappresentato il settore percentualmente di maggior rilievo, registra un consistente calo (8 ricorsi, erano stati 14 nel 2021 e 18 nel 2020). Vi rientra, invece, per la prima volta, a soppiantare la materia delle autorizzazioni e concessioni, anch'essa in netto calo rispetto al passato (2 ricorsi contro 9), quella dei concorsi pubblici, in cui si è assistito ad una considerevole crescita (13 ricorsi). Tale aumento non stupisce in un periodo in cui, dopo anni di sostanziale blocco del turn over nella pubblica amministrazione, vi è una decisa tendenza a livello nazionale alla ripresa delle assunzioni nel settore pubblico; il dato, quindi, non può che leggersi in chiave positiva per la componente giovane della popolazione valdostana. In aumento anche il contenzioso in materia di pubblico impiego non privatizzato, comprese le Forze armate (8 ricorsi contro 5), mentre è diminuito quello in materia di sicurezza pubblica, comprese le armi (3 contro 5). Non significativi si presentano gli scarti nelle altre materie.

Nello stesso periodo, sono stati depositati 115 provvedimenti, di cui 54 sentenze, 6 sentenze brevi, 32 ordinanze cautelari, 13 decreti cautelari e il resto ordinanze collegiali o presidenziali.

Dato che nel 2022 sono stati definiti 60 ricorsi, più di quanti ne erano pervenuti l'anno precedente, l'aumento delle pendenze al 31.12.2022 (36 ricorsi) rispetto al dato del 31.12.2021 (32) è unicamente dovuto all'aumento dei ricorsi in ingresso nell'ultimo anno ed in particolare nella sua seconda metà e del tutto fisiologico, in relazione al rispetto dei termini normativamente previsti per assicurare il contraddittorio e la difesa delle parti.

Uno sguardo agli esiti dei provvedimenti pubblicati coglie 12 sentenze di accoglimento, 2 di accoglimento parziale, 24 di reiezione e le altre con esiti compositi o in rito; tra queste ultime, 2 di cessata materia del contendere, che implicano il riconoscimento da parte dell'amministrazione delle ragioni del ricorrente, e 6 di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, indicative, nella maggior parte dei casi, del conseguimento stragiudiziale di un qualche risultato utile e, più raramente, di desistenza, visto l'esito della fase cautelare. Delle ordinanze cautelari, 7 sono state di accoglimento, 9 di reiezione, 12 di presa d'atto della rinuncia all'istanza cautelare e il resto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Delle sentenze rese nel 2022, ne sono state appellate 12; quanto agli esiti degli appelli, al momento si hanno solo, per 5 di essi, gli esiti della fase cautelare: 1 di accoglimento, 3 di reiezione e 1 di rinuncia all'istanza cautelare; per gli altri appelli, non è ancora intervenuto alcun provvedimento. Solo un'ordinanza cautelare risulta appellata, ma non riformata.

I tempi di definizione delle cause, come è logico attendersi da un Tribunale che non ha arretrato ed ha un contenuto afflusso annuale di nuovi ricorsi, sono assai rapidi, non solo nelle materie per cui è previsto un rito accelerato, ma anche per tutte le altre cause. Il codice del processo amministrativo ha disegnato un processo snello e concentrato, che sconta un potenziale disequilibrio tra le materie destinate ai riti speciali e le altre materie, ma d'altra parte prevede lo strumento, disciplinato dall'art. 60, della sentenza breve o in forma semplificata e i colleghi hanno contribuito in questo modo a colmare in parte il gap tra i due riti, depositando, laddove possibile, sentenze brevi, che tali sono solo nel nome, fornendo alle parti, nei tempi della fase cautelare, una risposta pienamente argomentata e non provvisoria.

### 3) Decisioni significative dell'anno 2022

Tra i temi di maggior attualità nel 2022 vi sono stati quelli legati al P.N.R.R., dal quale dipende la mobilitazione di ingenti risorse di origine europea. In tale ambito, il T.A.R. si è occupato, con la sentenza n. 28/2022, relatore Buonauro, della selezione per l'individuazione del "progetto pilota" della Regione Valle d'Aosta per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono, da presentare al Ministero della cultura nell'ambito degli interventi finanziati dalla Linea d'azione A del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo all'attrattività dei borghi.

In quel caso, era poi risultato preliminare e decisivo l'esame della contestazione della mancata ammissione della proposta del Comune ricorrente, in quanto presentata dal suo legale rappresentante senza una previa, specifica e tempestiva manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali. Il Tribunale ha ritenuto che, in effetti, la deliberazione di Giunta valorizzata dal ricorrente, che aveva una pluralità di oggetti, fosse priva, per quanto riguardava la procedura in questione, della necessaria specificità, non solo riguardo alla Linea d'azione ma anche riguardo ai contenuti della proposta, e quindi fosse inidonea al fine dell'impegno del Comune alla partecipazione al progetto. Con la conseguenza che il ricorrente, legittimamente escluso dal procedimento e pertanto impossibilitato a conseguire il risultato cui aspirava, non aveva un concreto interesse a censurare le modalità di scelta del progetto selezionato.

Voglio qui ricordare la sentenza n. 13/2022, relatore Buonauro, in materia di concorsi, che ha affrontato dubbi interpretativi riguardo al tema delle equipollenze tra titoli di studio valevoli per la partecipazione alla procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'interrogativo che si poneva era se rilevassero a tal fine, come sosteneva il ricorrente, anche le equipollenze previste in generale dalle norme legislative e secondarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e riportate nelle tabelle allegate ad appositi decreti interministeriali, ovvero, come ritenuto dall'amministrazione, esclusivamente le equipollenze stabilite con decreti del Ministero dell'istruzione ai fini dell'insegnamento. E l'incertezza era alimentata da alcune pronunce giurisdizionali favorevoli alla tesi del ricorrente, oltre che dalla circostanza che gli erano stati attribuiti incarichi di supplenza per la stessa materia di insegnamento per cui

aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura straordinaria ed era stato escluso per mancanza di pertinente titolo di studio.

Il Tribunale ha ritenuto che punto focale e ineludibile della norma applicabile, che richiede il possesso di “laurea magistrale o a ciclo unico, ... oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di insegnamento”, è la coerenza del titolo, sia esso laurea magistrale o equipollente, con la classe di concorso. E che tanto implica la necessità di far riferimento alla normativa che tale coerenza stabilisce, ossia ai decreti del Ministro dell’istruzione, succedutisi nel tempo, che hanno previsto, in apposite tabelle, l’abbinamento delle materie di insegnamento con gli specifici titoli necessari per poterle insegnare, contemplando per ciascuna materia determinati titoli di ammissione, e talora anche i corsi di insegnamento necessari, e non altri. Mentre non era risolutivo il richiamo a decreti interministeriali che prevedono equipollenze tra titoli valide per i concorsi in generale ma nulla dicono in punto di loro coerenza con classi di concorso per l’insegnamento.

La sentenza è stata appellata e, per il momento, si è avuto l’esito solo della fase cautelare del giudizio di appello, ma con motivazione di condivisione dell’interpretazione seguita dal Tribunale.

Segnalo, poi, in materia di informative interdittive antimafia, le sentenze nn. 1/2022, relatore Buonauro, e 46/2022, relatore Arrivi, relative rispettivamente ai contorni oggettivi e soggettivi dell’istituto.

Con la prima sentenza, si è ritenuto legittimo il provvedimento adottato dall’Amministrazione, puntualizzando che ai fini dell’adozione dell’informativa interdittiva antimafia, essendo il potere esercitato espressione della logica dell’anticipazione della soglia di difesa sociale, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia desumibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata nell’attività economica imprenditoriale; dall’altro, che detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella connessione con gli altri, in una necessaria visione di insieme. Si tratta, quindi, di una valutazione unitaria di situazioni indiziarie, ricostruite dalla giurisprudenza secondo un sistema di tassatività sostanziale che sviluppa e completa l’indicazione normativa, che, viste nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminali-

tà organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è quello mafioso, e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio. Tale valutazione è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

Con la seconda sentenza, si è affrontato un tema che presentava profili di novità nel panorama giurisprudenziale, in cui si rinvenivano solo un paio di recentissime pronunce del T.A.R. calabrese, ossia quello dell’attingibilità da informativa antimafia interdittiva di persone fisiche slegate da qualsivoglia attività imprenditoriale. Nel caso si trattava, appunto, di una persona presa in considerazione quale lavoratore autonomo e l’informativa era stata richiesta in relazione all’erogazione di ristori legati all’emergenza da Covid 19. Il Tribunale ha rilevato che l’informazione interdittiva, sebbene comporti accertamenti su determinate persone fisiche, indicate all’art. 85 del codice antimafia (titolare dell’impresa, direttore tecnico, amministratori di società, ecc.), mira a verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare l’attività di società o imprese cui tali soggetti siano collegati; e che anche il potere, previsto dal successivo art. 91 di estendere le verifiche antimafia a «*soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa*» è pur sempre funzionale a valutare la permeabilità criminosa dell’impresa. Si tratta, dunque, di un accertamento compiuto non nei riguardi di una persona fisica in quanto tale, bensì quale parametro per misurare il grado di inquinamento mafioso dell’impresa. Del resto, l’informazione antimafia è uno strumento finalizzato a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico-imprenditoriale, a salvaguardia dell’ordine pubblico economico, del leale dispiegarsi del principio di concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione e a legittimare l’inibizione a intrattenere rapporti con l’Amministrazione pubblica è la connessione all’attività economica svolta dal soggetto.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il provvedimento in questione può riguardare solo soggetti ascrivibili alla categoria degli operatori economici, siano essi società o imprese individuali, e che ipotizzare l’interdittività di una persona fisica al di fuori di una connessione con attività di impresa significherebbe fuoriuscire dai limiti strutturali dell’istituto. Giungendo, così, all’annullamento del provvedimento impugnato per carenza del presupposto soggettivo. L’accertata illegittimità dell’adozione dell’interdittiva ha comportato l’assorbimento degli ulterio-

ri motivi, rendendo irrilevante verificare se gli elementi raccolti fossero o meno sufficienti a fondare la valutazione espressa dall'Amministrazione.

La sentenza non risulta appellata. Può, però, segnalarsi che sull'argomento è poi da poco intervenuta una prima sentenza del Consiglio di Stato, del dicembre scorso, che giunge alle medesime conclusioni della nostra decisione.

Voglio ricordare, inoltre, la sentenza n. 40/2022, relatore Caccamo, in materia di appalti, che affronta, tra l'altro, la questione di giurisdizione in un caso di revoca dell'aggiudicazione di un appalto a fronte della restituzione del contratto inviato dalla stazione appaltante per la firma con l'apposizione di una riserva, indicata come da considerarsi parte essenziale, che portava a più che raddoppiare il compenso, rispetto all'offerta economica iniziale. Si trattava di servizi di ingegneria relativi alla sorveglianza di opere autostradali e la riserva era stata espressa in relazione all'aggiornamento, intervenuto successivamente al termine di presentazione dell'offerta, della normativa tecnica per l'effettuazione dei controlli, resa più articolata dopo la tragedia del Ponte Morandi. La controinteressata, nuova aggiudicataria dell'appalto, sosteneva che, trattandosi di atto successivo all'aggiudicazione definitiva, la revoca si collocava in un segmento procedimentale di carattere negoziale o pre-negoziale estraneo alla procedura di affidamento.

Il Tribunale ha rilevato che la norma sul riparto di giurisdizione riflette, sul piano letterale, il tradizionale modello c.d. "bifasico" della fattispecie formativa del contratto pubblico, in cui la fase pubblicistica di svolgimento della procedura è di spettanza del giudice amministrativo e la fase prettamente esecutiva, successiva alla stipulazione del contratto, è di competenza del giudice ordinario, senza tuttavia dare autonomo rilievo al momento di passaggio tra l'uno e l'altro dei due poli intorno ai quali si dipana la dinamica dell'affidamento dei contratti pubblici. E ha evidenziato che le numerose modifiche che si sono succedute in detto ambito, ed in particolare la complessiva disciplina di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, hanno invece delineato, con sempre maggiore chiarezza, la presenza di uno spazio giuridico interinale che segue l'aggiudicazione e precede il contratto, nel quale possono trovare espressione poteri pubblicistici di controllo e di eventuale autotutela, in senso lato, della stazione appaltante e che in tale spazio, da un punto di vista sistematico, vanno reputate quali controversie relative a procedure di affidamento ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) c.p.a. – e quindi riservate alla giurisdizione esclusiva – anche quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l'aggiudicazione, riguardano comunque la procedura di affidamento, nel senso che

ne determinano le sorti o incidono sull'individuazione del contraente e comunque sono originate dall'adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi.

E, applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, il Tribunale ha concluso che la revoca dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante atteneva alla procedura di affidamento nel senso sopra delineato, sia in relazione all'impatto che aveva avuto rispetto all'individuazione del contraente, sia rispetto alle motivazioni che l'avevano determinata, riconducibili alla ritenuta volontà dell'aggiudicatario di modificare i contenuti dell'offerta presentata in gara.

Tra le pronunce di interesse processuale, un accenno merita la sentenza n. 42/2022, relatore Russo, in materia di appalti, per profili attinenti al discrimine tra nullità (che consente il rinnovo) e inesistenza della notificazione e che si esprime sulla questione se, in caso di controinteressati residenti all'estero (nel caso una società turca), si applichi anche in relazione al rito disciplinato dall'art. 120 del codice del processo amministrativo, il prolungamento dei termini previsto dall'art. 41, comma 5, dello stesso codice, eventualmente dimezzato ai sensi dell'art. 119, rispondendo in senso negativo, per la prevalenza del termine legale accelerato sulla disciplina generale dei termini processuali.

## 4) Conclusioni

Da questo breve *excursus* si intuisce come sia sempre rilevante l'apporto della Giustizia amministrativa nel processo di evoluzione di una Pubblica Amministrazione il più possibile vicina ai bisogni dei cittadini e il cui operato sia sempre più conforme ai principi di legalità, trasparenza, equità e proporzionalità.

Nella recente cerimonia di insediamento e di inaugurazione dell'anno giudiziario, il Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti ha sottolineato il ruolo del Giudice amministrativo come giudice della legalità, quale via più sicura per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Tanto più in un periodo in cui lo Stato, come storicamente avviene in ogni periodo di crisi e di rinnovamento, ha dovuto ampliare il suo ruolo, non solo nel campo economico, ma anche in ambiti più direttamente incidenti sulle posizioni giuridiche individuali, basti pensare alla legislazione dell'emergenza riferita alle misure sanitarie.

Posso affermare che il Tribunale ha sempre operato in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza senza conformismi, con prudenza e dovizia di dettagli e di motivazione, cercando di comprendere le dinamiche della realtà territoriale e le conseguenze dei suoi provvedimenti e di garantire quell'effettività della tutela che ognuno di noi vorrebbe, quando si trovasse a ricercarla come utente.

Se per il 2022 tutti i magistrati addetti al Tribunale si sono impegnati per assicurare il rigoroso rispetto della legge e della Costituzione con equilibrio e massima attenzione alle esigenze di tutela dei privati e alla salvaguardia degli interessi generali in materia di sicurezza, ambiente, salute, edilizia, istruzione, contratti pubblici, eccetera, tale impegno non verrà certo meno per l'anno in corso. Pertanto:

Dichiaro ufficialmente aperto l'Anno Giudiziario 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta.

Grazie per l'attenzione.